



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 09 Marzo 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 21330/2010 DELIBERAZIONE N. 75

COMUNE DI FORLÌ'. PUA DI INIZIATIVA PRIVATA, RIGUARDANTE UNA ZONA DENOMINATA "AC7 (AREA COMPLESSA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPRESA IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE) VIA DELL'APPENNINO SUD - COMPARTO B". ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 35 L.R. 20/2000 E S.M.I. CON EFFETTO DI VARIANTE AL P.O.C., DELIBERA DI C.C. N. 145 DEL 12.10.2009. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/2008; FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI COMMA 4 ART. 35 L.R. 20/2000 E S.M.I.; ESPRESSIONE IN MERITO ALL'ART. 5 L.R. 20/2000 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Urbanistico Attuativo, denominato "AC7 – Via dell'Appennino sud - comparto B", ubicato tra Via F.lli Cangini e Via dell'Appennino, adottato dal Comune di Forlì con delibera di C.C. n. 145 del 12.10.2009 ai sensi degli articoli 34 e 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. - con effetto di variante al P.O.C. - trasmesso a questa amministrazione provinciale in data 18.11.2009 (prot. prov. n. 109582 del 23.11.2009) ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008.
- artt. 35 della L.R. 20/2000.
- art. 12 del D.lgs. 152/2006.

PREMESSO

che con deliberazione consiliare n. 179 del 1 dicembre 2008 è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale di adeguamento alla L.R. 20/2000, ai sensi dell'art. 43 comma 5 della legge regionale richiamata, stabilendo quali previsioni del P.R.G. costituiscono il Piano strutturale comunale (P.S.C.), il Piano operativo comunale (P.O.C.) e il Regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.);

che il P.S.C. e il P.O.C. classificano l'area ubicata in Forlì, tra viale dell'Appennino e via F.lli Cangini, come *Area complessa di riqualificazione urbana denominata "AC7 – Via dell'Appennino sud comparto B", suddivisa in n. 3 subcomparti "a", "b", "c"*;

che per la zonizzazione "AC7 – Via dell'Appennino sud" è stata richiesta l'approvazione di un primo stralcio funzionale, per l'appunto costituito dal comparto "b", del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto;

che il suddetto stralcio rappresenta una porzione di tutta l'AC7 e che il Comune contestualmente alla trasmissione del progetto relativo al comparto B, con separati procedimenti, ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale anche:

- l'adozione di variante al POC e al RUE, con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 144 del 12.10.2009, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, relativa al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, denominato "AC7 – Via dell'Appennino sud - comparto "a";
- il conseguente Piano Urbanistico Attuativo relativo alla medesima area, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i., nonché art. 5 della L.R. 19/2008 e dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006.

CONSTATATO

che i principali elementi motivanti e caratterizzanti il Piano Urbanistico Attuativo in variante al POC, relativi al Comparto B dell'area AC7, possono essere così descritti:

1. Obiettivi e contenuti della Variante relativa al comparto "b".

La variante si propone semplicemente di ridefinire le condizioni di trasformazione del comparto B dell'Area AC7, area complessa di riqualificazione urbana, attraverso il PUA in esame.

Il progetto presentato comporta le seguenti modifiche al POC:

suddivisione del comparto "b" in due stralci funzionali, ricavando quindi un nuovo comparto "e" prospiciente il confine Nord dell'area dell'AC7; traslazione della strada interna in adiacenza al confine Est del comparto, con conseguente spostamento delle zone destinate a fondiario.

La variante al comparto B comporta anche:

- riduzione della quantità dei percorsi ciclabili e della quantità di verde pubblico;
- aumento della quantità di parcheggi pubblici e delle strade.

Vi è infine un leggero aumento della superficie territoriale dovuta alla maggiore superficie risultante dal rilievo.

Rimane invariata la capacità insediativa e garantita la dotazione degli standard.

2. Elaborati modificati dal Piano Urbanistico in variante relativo al comparto "b".

Gli elaborati modificati con la variante al POC, sono:

- PSC-POC - Tav. P/34 (Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile);
- RUE - Tav. P/34 (Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile);
- POC - Tav. AT 14 (Schede di assetto urbanistico – Ambiti di ricomposizione e di ridisegno urbano);
- POC-RUE – Tav. del Commercio in scale 1.25.000 e relativo allegato A;
- POC – Stralcio schede normative relativamente all'area complessa AC7;
- POC – Stralcio schede di sintesi relativamente all'area complessa AC7;

3. Descrizione del progetto di Piano Urbanistico Attuativo comparto B

Il Piano Particolareggiato riguarda un'area (comparto B) sita in adiacenza a Via F.lli Cangini, in loc. San Martino in Strada, dalla superficie territoriale effettiva di mq. 24.264. Attualmente incolta, è collocata all'interno di un contesto quasi completamente urbanizzato.

Il progetto, che segue a grandi linee la scheda di PRG, prevede lo spostamento della strada, parallela a Via Cangini, in aderenza agli edifici esistenti, facendo sì che i fabbricati residenziali in previsione siano realizzati in adiacenza all'area a verde pubblico.

Rispetto ai dati urbanistici del PRG, i dati di progetto prevedono una maggiorazione della dotazione di parcheggi pubblici (3.402 mq. al posto dei 3.252 di PRG), la diminuzione della superficie a verde, che dai 3.228 mq previsti dal PRG passa a 2.857 mq. e la diminuzione dei percorsi ciclabili che da una superficie di 719 mq. nel progetto ne ricoprono una di 685 mq. La superficie delle strade di progetto, passa invece da mq. 3.735, a mq. 4.247.

La superficie fondiaria viene suddivisa in 8 lotti, sui quali si andranno a realizzare edifici, dalle tipologie compatibili con quelli adiacenti e che non abbiano impatto sul paesaggio, di un massimo di 4 piani fuori terra, come case a schiera o edifici condominiali. Una quota, per un totale di 14 alloggi, sarà destinata ad edilizia convenzionata come stabilito dalla normativa tecnica all'interno del PUA.

Verranno realizzate inoltre tre aree adibite a parcheggio, col fondo in betonella per permetterne la permeabilità, che andranno ad ospitare 74 posti auto.

4) Valutazione degli aspetti ambientali

Il Comune, congiuntamente alla documentazione del piano in variante, ha trasmesso specifico “rapporto preliminare” avente ad oggetto le valutazioni ambientali attinenti il piano. Tale rapporto, che viene svolto con riferimento all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 con specifica considerazione dei criteri indicati all'Allegato I. I punti salienti della verifica proposta possono essere così sintetizzati:

- il Piano urbanistico attuativo AC7 si sviluppa in conformità con quanto previsto nel PSC e nel POC vigenti, di cui segue fedelmente le indicazioni assumendone profili e linee fondamentali;
- non influenza altri piani o programmi;
- nelle tavole del dissesto e della vulnerabilità territoriale è inserito nelle *zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei*, mentre nella zonizzazione paesistica ricade nelle *zone di tutela della struttura centuriata*;
- essendo l'area soggetta a tutela idrogeologica, vanno osservate le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi del RUE per l'attuazione degli interventi costruttivi;
- per quanto riguarda la zonizzazione acustica, l'area in oggetto prevede livelli di rumorosità compatibili con la destinazione urbanistica assegnata dal POC;
- per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, poiché l'intervento prevede la realizzazione di abitazioni, non comporta la produzione di sostanze nocive e l'incremento dell'impatto atmosferico;
- l'aumento del traffico risulta irrilevante.

Si è provveduto inoltre a porre particolare attenzione all'orientamento e alla dislocazione degli edifici, con un abbondante affaccio a Sud, in modo da favorirne il soleggiamento. Riguardo la progettazione del verde si è ricorsi all'utilizzo di alberature a foglia caduca per il coronamento dei viali; nella scelta del corridoio di collegamento tra l'area verde e l'asse viario nord-sud, si è deciso di seguire il tracciato di un sentiero esistente in modo da mantenere, oltre a possibili elementi vegetali esistenti, la memoria storica dell'antica “cavedonia”.

Il proponente svolge la propria verifica arrivando alla conclusione che il piano non necessita di essere sottoposto a VAS anche in funzione della corenza con la destinazione urbanistica del sito, l'esistenza delle principali infrastrutture di servizio, della rete viaria.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30.03.2009.

Richiamato quanto segue:

- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74).
- ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, per i PUA in variante al POC la Provincia può formulare osservazioni a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali osservazioni i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguare il Piano ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009 che ha integrato le valutazioni ambientali di cui al decreto D.lgs.152/2006 e s.m.i., nei procedimenti dei piani regolati dalla L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al Piano adottato di cui all'art. 35, comma 4, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

L'area di intervento è ubicata a Sud del centro abitato di Forlì, in zona di alta pianura, dove sono presenti i depositi alluvionali continentali del terzo ordine di età pleistocenica, qui rappresentati da litologie prevalentemente limose e argillose, con sottili intercalazioni sabbiose. Alla profondità di 11 metri è presente un banco di sabbie e ghiaie.

Considerato:

- che il pozzo per uso acquedottistico presente nell'area è stato classificato come “Inattivo” nella Variante di adeguamento PRG 2008 e, pertanto, privo di fascia di rispetto, come indicato nella “*Relazione urbanistica integrativa*”;
- che il comparto ricade in area a vulnerabilità idrogeologica elevata, e pertanto soggetta alle norme di cui all'art. 50 delle NTA del PSC, come indicato nell'elaborato “A” . *Prescrizioni particolari*;
- che la relazione geologica esclude il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma;

sulla base delle analisi contenute nella “Relazione geologica”, a firma del Dr. Giorgio Frassinetti, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Formulazioni osservazioni ai sensi dell' art. 35 (4° comma) della L.R. 20/2000

Si evidenzia innanzi tutto la incongruità della suddivisione dei procedimenti di variante urbanistica nei vari comparti che compongono l'AC7, poiché, mantenendo distinti i diversi procedimenti avviati, viene impedita una lettura organica e una coerente visione di insieme, necessarie alla corretta analisi delle ricadute urbanistiche e ambientali su tutta l'area funzionale AC7.

Di ciò, peraltro, risente anche la progettazione attuativa dei due sub comparti "a" e "b" attualmente in fase di esame.

Ciò premesso si sottolinea che le valutazioni attinenti al presente piano (comparto "b") non potranno non tenere debito conto anche di quanto rappresentato dal comparto "a" per quegli aspetti di reciproca influenza che richiedono necessariamente una coerente integrazione.

Il PSC classifica le aree AC come *"aree complesse di riqualificazione urbana comprese in ambiti di trasformazione"*; dalla lettura degli elaborati, sia di variante urbanistica che di piano attuativo, non appare così evidente l'attuazione di questa funzione, né l'effettivo miglioramento della qualità urbana, ambientale e architettonica che il POC e i PUA dovrebbero favorire in attuazione del dispositivo dell'art. 11 delle NTA del PSC.

Infatti, se l'assetto definito dal POC vigente per l'intera AC7 si configura sufficientemente razionale nell'organizzazione urbanistica dei distinti spazi pubblici e privati, non altrettanto razionale ed equilibrata risulta la nuova articolazione vista nell'insieme dei due piani attuativi, in quanto:

- il nuovo assetto distributivo proposto dalle varianti tende a frammentare ulteriormente e a dislocare in modo casuale le superfici fondiarie, le aree destinate a parcheggio, a verde pubblico e i tracciati della pista ciclabile. Tanto più che le aree a verde pubblico più ampie sono anche in gran parte destinate alla laminazione delle acque.

Gli esiti di assetto urbanistico-edilizio derivanti dall'accostamento delle situazioni proposte dai due distinti Piani, sottolineano questa carenza in modo particolare nella parte Nord-Est, per l'annessa zona BV, che viene saturata in quantità sovradimensionata rispetto alla sua estensione ed ruolo assegnatole dal RUE.

In particolare, per il comparto "b", si evidenzia che:

- il diverso assetto delle superfici fondiarie tende ad esporre maggiormente la funzione abitativa verso l'infrastruttura viaria di nuova previsione (tangenziale) con incremento dell'esposizione agli impatti acustici ed atmosferici da questa in futuro derivanti.
- Si reputa non opportuna, inoltre, la suddivisione in due stralci di cui uno composto da un singolo lotto e da una piccolissima area di verde pubblico (nuovo comparto E).

Per tali ragioni, in linea generale, la soluzione urbanistica proposta si ritiene incongrua e distante dagli obiettivi di riqualificazione urbana che avrebbero dovuto motivare la realizzazione del piano.

Si invita il Comune, pertanto, a valutare gli elementi sopra descritti al fine di perseguire una migliore razionalizzazione dell'area, in aderenza ai principi posti dal PSC e per gli aspetti sopra evidenziati.

Si ritiene inoltre necessario che il Comune sintetizzi e riunifichi gli elaborati di Variante urbanistica attinenti i vari comparti, evidenziando contemporaneamente tutte le modifiche cartografiche d'assetto e quantità, dando così piena comprensione delle effettive trasformazioni riguardanti l'intera area AC7, corredandone i rispettivi procedimenti e dandone esplicitamente atto all'approvazione dei piani.

C) Valutazione di sostenibilità ambientale art. 5 della L.R. 20/2000 e.s.m.i.

Alla luce delle incongruenze evidenziate nelle osservazioni espresse sopra, si evidenzia la necessità che il progetto urbanistico venga integrato, per il profilo ambientale, in base alle seguenti considerazioni ed indicazioni:

- la frammentazione delle superfici edificabili ha incrementato l'esposizione della residenza verso la nuova infrastruttura della tangenziale: in particolare per il lotto 8, adibito ad edilizia convenzionata, sito nelle immediate vicinanze del futuro imbocco della galleria. Tale collocazione risulta non adatta all'uso abitativo e, pertanto è necessaria la sua ricollocazione;
- il piano attuativo dovrà adottare soluzioni tipologiche di accorpamento dei fabbricati, al fine di recuperare i maggiori spazi scoperti a destinazione di verde (pubblico e/o privato), volti a perseguire l'obiettivo di riqualificazione assegnato all'AC7 dal PSC. Tali soluzioni concorreranno al recupero di spazi idonei alla ricollocazione del lotto 8, come espresso al punto precedente.
- Al fine di garantire la maggiore qualità degli spazi verdi e l'ottimizzazione delle stesse risorse pubbliche, l'uso di spazi pubblici per laminazione dovrà essere finalizzato alla sola laminazione delle acque derivanti da impermeabilizzazione di aree pubbliche.

Si ritiene infine opportuno che l'Amministrazione Comunale valuti anche una più integrata e coerente definizione delle tipologie edilizie e architettoniche tra i distinti comparti dell'AC7.

Dato atto che per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì, ARPA sezione di Forlì-Cesena e che a tali Enti è stato trasmesso, in data 23.11.2009 per il relativo parere di competenza, il "Rapporto preliminare" di verifica di assoggettabilità a VAS, riguardo al PUA "AC7 – Via dell'Appennino sud - comparto B con effetto di variante al P.O.C.":

Considerato che i soggetti di cui sopra hanno escluso la necessità che il PUA sia sottoposto alla procedura di VAS, secondo i pareri di seguito riportati:

- parere AUSL (prot. 0/76090/17.5.1) pervenuto in data 21.12.2009 (agli atti con prot. prov. n. 116944 del 21.12.09) che si esprime favorevolmente sia in merito alla variante al POC, al PUA, e alla procedura di verifica di assoggettabilità. AUSL, tuttavia, rimanda ad una *"valutazione più approfondita, in sede progettuale, delle varie tipologie di costruzione previste"*.
- parere ARPA, espresso in data 28.12.2009 (prot. PGFC/2009/12912), acquisito al protocollo provinciale n. 7 del 04.01.2010;

Dato infine atto che:

- il Comune con nota in data 19.01.2010 (acquisita al prot. Prov.le n. 4643 del 20.01.2010) ha comunicato che durante la fase di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni;
- questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art.5, comma 8 della L.R. 20/2000 e s.m.i..

Considerato che, come già richiamato, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 6/2009, le procedure previste dal D.lgs.152/2006, come modificate dal D.lgs.4/2008, sono state

integrate all'interno della L.R. 24.03.2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e che, pertanto, la valutazione di sostenibilità va espressa nelle forme indicate dall'art. 5 della L.R.20/2000 come modificata;

Ritenuto quindi che la valutazione di sostenibilità ambientale del Piano attuativo in variante "AC7 Via dell'Appennino sud - comparto B" possa essere superata solo a condizione che il Piano venga adattato in base alle seguenti indicazioni:

- è necessario ricollocare l'edificio abitativo del lotto 8, adibito ad edilizia convenzionata, sito nelle immediate vicinanze del futuro imbocco della galleria per ridurre l'esposizione della funzione abitativa agli impatti acustici ed atmosferici derivanti dalla futura infrastruttura della tangenziale;
- è necessario che siano adottate soluzioni tipologiche di accorpamento dei fabbricati, al fine di recuperare i maggiori spazi scoperti a destinazione di verde (pubblico e/o privato. Tali soluzioni concorreranno al recupero di spazi idonei alla ricollocazione del lotto 8, come espresso al punto precedente.
- L'uso di spazi pubblici per laminazione dovrà essere finalizzato alla sola laminazione delle acque derivanti da impermeabilizzazione di aree pubbliche.
- E' infine opportuno che l'Amministrazione Comunale valuti anche una più integrata e coerente definizione delle tipologie edilizie e architettoniche tra i distinti comparti dell'AC7.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

2) Di formulare, ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della L.R. 20/2000, le seguenti osservazioni:

Il PSC classifica le aree AC come "*aree complesse di riqualificazione urbana comprese in ambiti di trasformazione*"; dalla lettura degli elaborati, sia di variante urbanistica che di piano attuativo, non appare così evidente l'attuazione di questa funzione, né l'effettivo miglioramento della qualità urbana, ambientale e architettonica che il POC e i PUA dovrebbero favorire in attuazione del dispositivo dell'art. 11 delle NTA del PSC.

Richiamate le ragioni espresse al punto A della narrativa, la soluzione urbanistica proposta si ritiene incongrua e distante dagli obiettivi di riqualificazione urbana che avrebbero dovuto motivare la realizzazione del piano.

Si invita il Comune, pertanto, a valutare gli elementi sopra descritti al fine di perseguire una migliore razionalizzazione dell'area, in aderenza ai principi posti dal PSC e per gli aspetti sopra evidenziati, in particolare riferimento al comparto "b".

Si ritiene inoltre necessario che il Comune sintetizzi e riunifichi gli elaborati di Variante urbanistica attinenti i vari comparti, evidenziando contemporaneamente tutte le modifiche cartografiche d'assetto e quantità, dando così piena comprensione delle effettive trasformazioni riguardanti l'intera area AC7, corredandone i rispettivi procedimenti e dandone esplicitamente atto all'approvazione dei piani.

- 3) Perché il Piano attuativo "AC7 Via dell'Appennino sud - comparto B" in variante al POC sia valutato positivamente ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i., è necessario lo stesso venga adattato in base alle prescrizioni espresse al soprastante punto C) del considerato.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
- 5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza, unitamente ad una copia degli elaborati progettuali relativi al solo piano attuativo (n. 25 allegati) debitamente timbrati e firmati.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal 18 MAR. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

